



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Dr. Carla Rufini, Sez. ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3190 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente

TRA

[redacted] c.f. [redacted] nella qualità di genitore
esercitante la potestà sulla minore [redacted] c.f.
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] via [redacted]
[redacted], presso lo Studio legale dell' Avv. [redacted] [redacted], che la
rappresenta e difende come da procura in atti;

OPPONENTE

CONTRO

CASA DI CURA [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] c.f. [redacted], in persona del legale
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Monterotondo [redacted]
[redacted], presso lo Studio legale dell'Avv. [redacted]
unitamente agli Avvocati, Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e Roberta Neri, che
la rappresenta e difende come da procura in atti;

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n°262/19, emesso dal
Giudice di Pace di Tivoli e depositato il 12/03/2019, notificato il
20/04/2019 al sig. [redacted] [redacted] per la somma di € 732,00 relativo
alla fattura n° 15568 del 29/05/2017.

CONCLUSIONI: come da atti di causa.

Ai sensi dell'art. 132 del c.p.c., novellato dalla L. 69/2009, viene omessa

Ch

SENTENZA
N. 1147/21

Registro Generale
N. 3190/21

Repertorio
N. ESOR/18

Cronologico
N. 6040/21

Riservata il
04-10-21

Decisa
23-11-21

Depositata minuta
06-12-21

Pubblicata il
13 DIC 2021

OGGETTO:

la descrizione dello svolgimento del processo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 30.05.2019, parte attrice eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo n° 262/19, sostenendo che il credito di € 732,00 era stato estinto per avvenuto pagamento, oltre ad essere prescritto ai sensi degli artt. 2954 e 2955 c.c..

Si costituiva in Giudizio parte ricorrente sostenendo che il pagamento della somma di € 732,00 fosse dovuto in virtù della fattura n° 15568 del 29/05/2017, mai saldata.

- L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione di prescrizione del credito di cui agli artt. 2954 e 2955 c.c. per impossibilità di equiparazione tra le spese per degenze ospedaliere con il diritto di albergatori e osti per l'alloggio e il vitto, ovvero o per convitti, come disposto dagli articoli richiamati.

Per quanto attiene il merito parte opponente dichiara di avere interamente saldato il credito vantato da parte opposta, ma da una disamina dei documenti versati in atti, non si rinviene alcuna quietanza di pagamento della fattura azionata nella fase monitoria. Il sig. ~~XXXXXX~~ limita solamente a depositare la copia del pagamento relativo alla fattura n° 35125 del 23.12.2016, ma nulla dimostra in merito a quella n° 15568 del 29.05.2017.

Alla luce di quanto sopra, l'opposizione non può essere ritenuta provata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:

1. rigetta la domanda e conferma il decreto ingiuntivo n. 262/19;
2. condanna parte opponente sig. ~~XXXXXX~~ al pagamento in favore dell'opposto delle spese di giudizio liquidate complessivamente in 905,00, oltre Iva e c.p.a e spese generali come per legge.

Tivoli, 23.11.2021

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI
Depositato in Camera di Consiglio
13 DIC. 2021
IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE
(Dott.ssa Carla Rufini)

